

Schema di disegno di legge

recante

“Disposizioni in materia di semplificazione del processo amministrativo e di pronuncia di difetto di giurisdizione”

Testo elaborato dal gruppo di ASTRID coordinato da Alessandro PAJNO e Vincenzo CERULLI IRELLI

16 gennaio 2008

Relazione

1. Il progetto di legge persegue l'obiettivo di semplificare il processo amministrativo e di disciplinare i rapporti tra giurisdizioni nei casi di pronunce declaratorie del difetto di giurisdizione, nel senso di consentire, nel rispetto di alcune condizioni, il trasferimento dinanzi al giudice avente giurisdizione di una controversia erroneamente incardinata davanti ad un'altro ordine giurisdizionale (cd. *traslatio iudicii*).

2. Con specifico riferimento al processo amministrativo sono disciplinate in modo più puntuale le nuove azioni esperibili davanti al giudice amministrativo.

In particolare, con riguardo all'azione risarcitoria, l'articolo 1 tiene conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione (ordd. 3 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660), disponendo che l'azione stessa – tanto nei casi di lesione di interesse legittimi quanto in quelli di violazione di diritti rientranti in ambiti di giurisdizione esclusiva – possa essere proposta davanti al giudice amministrativo anche indipendentemente dalla previa o contestuale tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo.

Viene in tal modo risolta una questione su cui si erano registrate soluzioni giurisprudenziali non univoche, prevalendo nella giurisprudenza amministrativa il contrario orientamento secondo cui l'azione risarcitoria, proponibile anche in via autonoma, sarebbe

ammissibile e resterebbe procedibile solo se sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e venga coltivato il relativo giudizio.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni, secondo le regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale.

La disposizione in esame, seguendo orientamenti emersi in dottrina dopo le citate pronunzie della Corte di cassazione, dispone che il risarcimento non sia dovuto per i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione del provvedimento nel termine decadenziale.

In tal modo, senza stabilire alcuna correlazione necessaria fra azione di annullamento e azione risarcitoria, si intende applicare alla fattispecie il principio generale sancito dall'art. 1227, comma 2, del codice civile.

In particolare, il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore, a fronte di un ritardo nell'adempimento, non è tenuto ad affrontare subito i rischi e i costi di un'azione in giudizio e può attendere lo spontaneo pagamento da parte del debitore senza violare l'obbligo di diligenza posto dall'art. 1227, comma 2, del codice civile, porta a diverse e peculiari conclusioni nel caso del rapporto fra azione di annullamento e azione diretta al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.

In questo caso va, infatti, considerato che il pubblico amministratore, in presenza di un provvedimento amministrativo pienamente efficace e di un soggetto che lamenti danni in conseguenza dell'azione amministrativa, può procedere all'adempimento della relativa obbligazione risarcitoria e al riconoscimento del relativo debito, solo quando sia stato previamente annullato, in via giurisdizionale o di autotutela, il provvedimento che si assume lesivo; un adempimento spontaneo dell'amministrazione in difetto di queste condizioni non sarebbe ipotizzabile ed esporrebbe verosimilmente l'amministratore a responsabilità contabile.

Se, quindi, nel caso di specie la proposizione di un'azione giurisdizionale con l'assunzione dei relativi oneri e rischi costituisce un passaggio obbligato per il soggetto che si assuma danneggiato da un provvedimento amministrativo non caducato e domandi il risarcimento del danno, gli stessi principi generali civilistici, applicati a questo peculiare contesto, escludono che possa ritenersi sempre e comunque diligente la condotta del danneggiato che decida solo a distanza di tempo di proporre una autonoma azione di risarcimento quando, con oneri e rischi commisurabili, una tempestiva azione di annullamento avrebbe potuto contenere il danno. In altri termini, quando la proposizione di un'azione in

giudizio - di annullamento o risarcitoria -, è comunque inevitabile per il danneggiato, l'obbligo di ordinaria diligenza sancito a suo carico gli impone di regola di proporla subito, impugnando tempestivamente il provvedimento, onde limitare le conseguenze lesive derivanti dalla sua perdurante efficacia.

Il creditore potrà, piuttosto, dimostrare caso per caso che il rischio di un'azione giurisdizionale immediata era in concreto e per ragioni obiettive (es. a causa di sfavorevoli orientamenti giurisprudenziali solo in seguito superati; per la vigenza di norme poi giudicate incostituzionali; per il successivo intervento di norme di interpretazione autentica a lui favorevoli) tale da sconsigliare ragionevolmente la proposizione di un'azione di annullamento nei termini di decadenza.

3. Sull'azione di adempimento nel rito del silenzio (art. 6), il progetto prevede uno spostamento di rito nel caso in cui il ricorrente non si limiti a chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, ma domandi una decisione sulla fondatezza dell'istanza. In tal caso, il giudice, chiamato a conoscere il merito del rapporto controverso, dovrà seguire il procedimento processuale ordinario e, ove accerti la fondatezza dell'istanza, potrà condannare l'amministrazione ad un *facere*, se necessario in forma specifica.

4. Sull'azione di nullità (art. 7), oramai pacificamente da ascrivere tra quelle esperibili davanti al giudice amministrativo, anche sulla base della previsione dell'art. 21-*septies* della l. n. 241/1990, il progetto conferma che la nullità, anche nel processo amministrativo, può essere dichiarata d'ufficio oltre che su ricorso di qualunque interessato.

Il testo prende in esame la dibattuta questione del termine cui subordinare l'esercizio dell'azione di nullità e stabilisce un termine di due anni, tenendo conto dell'esigenza di non lasciare irrisolta *sine die* la proponibilità di azioni attraverso atti amministrativi dotati di efficacia e di esecutività. Una volta accertata la nullità dell'atto al giudice è conferito il potere di disporre la rimozione dell'effetto.

5. Altre disposizioni dello schema di disegno di legge hanno ad oggetto semplificazioni e miglioramenti di carattere procedurale.

L'art. 2 prevede una fase di trattazione preliminare di ogni ricorso, a prescindere dalla richiesta di misure cautelari, purché vi sia l'istanza anche di una sola delle parti. La disposizione

è diretta a consentire un incontro ravvicinato delle parti con il giudice e l'adozione di misure, sia in ordine al contraddittorio che in ordine alla istruttoria, che consentono la corretta prosecuzione del giudizio. La norma vuol porre riparo ad una ben nota carenza del processo amministrativo che è privo di una fase preliminare codificata e molte volte giunge all'udienza di discussione della causa nel merito senza alcun previo adempimento di carattere istruttorio. Spesso accade che si debba provvedere in quella sede a tal fine. Ciò dà luogo alla prassi diffusa di sollevare l'istanza cautelare, anche se non giustificata, al fine di avere la possibilità di un incontro preliminare con il giudice.

L'art. 3 prevede, nel caso di domanda cautelare, che possa essere immediatamente precisato il tema del decidere con l'individuazione concorde delle questioni controverse e l'eventuale rinuncia ad alcuni motivi di ricorso o ad alcune eccezioni, con conseguente possibilità di una decisione in forma semplificata.

Al secondo comma, sempre nella prospettiva della semplificazione, si prevede che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale fissi periodicamente la trattazione di ricorsi che sollevano questioni giuridiche identiche, ricorsi che possono essere definiti con unica sentenza semplificata sulla questione di diritto, decisiva al fine dell'accoglimento o del rigetto dei ricorsi stessi.

L'art. 4 prevede che il rito particolare di cui all'art. 23-*bis* possa essere esteso anche ad altre controversie su richiesta delle parti, che in tal caso sono tenute a precisare il tema del decidere ai sensi della norma appena commentata.

Il rito di cui all'art. 23-*bis* è esteso dall'art. 5 a categorie di controversie ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 23-*bis* stesso, e in particolare alle controversie concernenti provvedimenti urbanistici e in materia di immigrazione.

L'art. 8 rafforza i poteri decisorii del giudice nel ricorso per annullamento. Infatti, con la sentenza di annullamento il giudice può accertare la sussistenza della pretesa sostanziale in base alla quale il ricorso è stato proposto, e ove ve ne siano le condizioni, dispone le misure ordinarie intese ad assicurare la tutela della pretesa sostanziale stessa.

La norma intende confermare ed ulteriormente sviluppare gli orientamenti della giurisprudenza che nell'ambito delle sentenze di annullamento prevedono i successivi adempimenti dell'amministrazione intesi ad assicurare la tutela del ricorrente.

L'art. 9 contiene una sorta di *traslatio iudicii* interna al plesso giurisdizionale amministrativo, per i casi in cui le parti abbiano promosso ricorso per ottemperanza anziché

ricorso ordinario. In tal caso il giudice stabilisce i provvedimenti necessari anche rimettendo le parti in termini per la riassunzione del giudizio nella sede competente.

L'art. 10 contiene una opportuna limitazione dell'effetto devolutivo dell'appello, non ammissibile come mera opportunità di secondo giudizio, ma solo con riferimento a specifiche contestazioni nei confronti della sentenza di primo grado. In tale contesto i motivi assorbiti in primo grado si intendono rinunciati se non ritualmente riproposti.

6. L'art. 11 contiene disposizioni in materia di pronuncia di difetto di giurisdizione.

L'intervento normativo proposto è diretto a definire il contenuto, le modalità di impugnazione e gli effetti delle pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione, al fine di regolare compiutamente la materia in conformità a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 12 marzo 2007, n. 77, con la quale è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di decisione declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo il principio di conservazione degli atti compiuti.

In particolare, quanto al contenuto, il comma 1, primo periodo, prevede che le suddette pronunce non possano limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma debbano anche indicare, se esistente, il giudice nazionale avente giurisdizione sulla controversia.

Con riguardo alle modalità di impugnazione, il comma 2 precisa che le pronunce sulla sola questione di giurisdizione, sia che riconoscano la giurisdizione del giudice adito sia che ne dichiarino il difetto, sono impugnabili non solo nei modi ordinari previsti dall'ordinamento in relazione al rito processuale applicabile e al grado di giudizio, ma anche con la proposizione di istanza di regolamento di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile.

La regola secondo cui la pronuncia sulla sola giurisdizione è suscettibile di impugnazione mediante la proposizione, facoltativa, di istanza di regolamento di giurisdizione presenta carattere innovativo rispetto al diritto vivente, perché le Sezioni unite della Corte di cassazione, a partire dalla pronuncia del 22 marzo 1996, n. 2466, hanno, invece, interpretato restrittivamente il disposto dell'articolo 41 c.p.c., escludendo la proponibilità della istanza di regolamento anche avverso sentenze che decidano esclusivamente questioni di giurisdizione.

In relazione alla suddetta innovazione si è reso necessario definire, sempre al comma 2, il rapporto fra le impugnazioni proposte nei modi ordinari avverso pronunce sulla sola giurisdizione (es. l'appello) e l'istanza di regolamento di giurisdizione, colmando una lacuna normativa che era stata segnalata dalla citata sentenza n. 2466 del 1996 delle Sezioni unite. La soluzione individuata è nel senso di chiarire che la proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione non preclude né rende di per sé improcedibile una eventuale impugnazione della medesima pronuncia sulla sola giurisdizione, proposta in precedenza o successivamente da altre parti nei modi ordinari, ma ha solo un effetto sospensivo di quest'ultimo giudizio. L'esito dell'impugnazione proposta nei modi ordinari dipenderà, infatti, dal contenuto della pronuncia resa dalle Sezioni unite a seguito dell'istanza di regolamento; in particolare, nel caso di pronuncia delle Sezioni unite sulla giurisdizione, l'impugnazione proposta nei modi ordinari diverrà improcedibile, mentre nel caso di una pronuncia della Corte di cassazione avente un diverso contenuto, ad esempio declaratoria della inammissibilità della istanza di regolamento, verrà meno l'effetto sospensivo e riprenderà il giudizio impugnatorio proposto nei modi ordinari.

Quanto agli effetti delle pronunce sulla giurisdizione, la disciplina in esame distingue a seconda che esse siano rese dalle Sezioni unite della Corte di cassazione oppure da altro giudice.

Per le pronunce sulla giurisdizione rese dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è confermata anche nell'ambito del presente intervento di riforma la regola, di cui all'articolo 310, comma 1, c.p.c., secondo cui esse sono vincolanti per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

Con riguardo alle pronunce sulla giurisdizione rese da giudici diversi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per contro, il comma 3, primo periodo, prevede, innovativamente, che esse vincolino le parti quando divengono incontestabili. Si intende in tal modo conferire una limitata stabilità panprocessuale anche a queste pronunce, escludendo la possibilità per le parti di contestare dinanzi ad altro giudice una pronuncia sulla giurisdizione che non sia stata impugnata con i mezzi previsti dalla disciplina processuale.

Tali ultime pronunce, a differenza di quelle rese dalla Corte di cassazione, non sono, invece, mai vincolanti per gli altri giudici in seguito aditi, che le possono contestare con le modalità previste dal comma 5. In particolare, il giudice successivamente adito, se ritiene che la causa non rientri nella sua giurisdizione e se non si sono già pronunciate le Sezioni unite della

Corte di Cassazione, può sospendere di ufficio con ordinanza il processo, autorizzando il compimento degli atti che ritiene urgenti, e richiedere alle Sezioni unite di statuire definitivamente sulla giurisdizione, ordinando la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte stessa. In tal caso le parti possono depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione del giudizio.

A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007 si è disposto che l'iniziale proposizione della domanda dinanzi ad un giudice carente di giurisdizione non determini conseguenze sfavorevoli per le parti quando la domanda venga riproposta davanti al giudice di cui è dichiarata la giurisdizione entro il termine di quattro mesi dal momento in cui diviene definitiva la pronuncia di difetto di giurisdizione. In questo caso è, infatti, prevista la retroazione degli effetti della domanda riproposta, nel senso che alla stessa sono riconosciuti i medesimi effetti sostanziali e processuali che avrebbe prodotto se il secondo giudice fosse stato adito sin dalla data di instaurazione del primo giudizio, ferme restando – se non ricorrono i presupposti dell'errore scusabile (v. *infra*) - le eventuali preclusioni e decadenze già intervenute a tale data.

Nel caso di riproposizione della domanda ai sensi del comma 3 anche l'attività istruttoria precedentemente svolta può essere, in certa misura, salvaguardata, essendo consentito al giudice di desumere argomenti di prova dagli atti del processo svoltosi davanti al giudice originariamente adito.

Con una norma di chiusura che estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'errore scusabile oltre i limiti tradizionalmente definiti dalla legislazione e dalla giurisprudenza si è, infine, consentito che il giudice davanti a cui è riproposta la domanda ai sensi del comma 3 possa, in ogni caso, considerarla tempestiva, se ravvisa errore scusabile nell'individuazione del giudice avente giurisdizione.

La riproposizione della domanda ai sensi del comma 3, ha luogo nelle forme previste per gli atti introduttivi del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito processuale applicabile.

Art. 1

Azione risarcitoria)

1. All'art. 7 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, dopo il terzo comma inserito il seguente:

“L'azione risarcitoria, nei casi in cui al comma 3, è proposta dinanzi al giudice amministrativo anche indipendentemente dalla impugnazione del provvedimento che ha cagionato il danno e si prescrive nel termine di cinque anni. Il risarcimento non è dovuto per i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione del provvedimento nel termine di decadenza.”.

Art. 2

(Trattazione preliminare)

1. All'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 è aggiunto, dopo il settimo comma il seguente:

“I ricorsi sono portati, ad istanza anche di una sola delle parti, per la trattazione preliminare, alla prima camera di consiglio utile, ovvero a quella sollecitamente fissata dal presidente. Nella camera di consiglio è trattata la domanda cautelare eventualmente proposta; sono disposti, in vista della trattazione del merito, i provvedimenti atti ad assicurare l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria; la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 26, commi quarto e seguenti, della legge n. 1034 del 1971.”.

Art. 3

(Udienza semplificata)

1. All'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 è aggiunto, dopo il decimo comma, il seguente:

“La trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio è seguita, ove le parti lo richiedano o accolgano la proposta del tribunale, dalla precisazione del tema del decidere, nell’ambito dei motivi tempestivamente proposti, e dalla decisione in forma semplificata delle questioni controverse. La precisazione del tema del decidere consiste nell’individuazione concorde delle questioni controverse, si effettua mediante rinuncia a specifici motivi di ricorso od eccezioni pregiudiziali o sostanziali e si attua con la richiesta di decidere con priorità la controversia limitatamente alle questioni ed ai punti non rinunciati. [La procura speciale per tale rinuncia può essere contenuta nella procura al ricorso].

Se il tribunale amministrativo regionale ritiene che non ricorrono i presupposti per le decisioni in forma semplificata, il processo prosegue secondo il rito ordinario.”

2. All’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 è aggiunto, dopo l’undicesimo comma , il seguente:

“Il presidente del tribunale fissa periodicamente la trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto questioni giuridiche identiche. I ricorsi possono essere definiti con unica sentenza semplificata che pronuncia solo sulla questione di diritto, affermando il carattere decisivo di tale questione”.

Art. 4

(Rito speciale su richiesta di parte)

1. Dopo l’art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 23-*ter* – Le parti possono richiedere, in ogni stato e grado del giudizio, che la controversia sia decisa con il rito di cui all’articolo 23-*bis*, previa precisazione del tema del decidere ai sensi dell’articolo 21, comma 10- *bis*.”

Dalla precisazione della richiesta concorde o dall’adesione di tutte le parti alla richiesta formulata da una di esse si applicano al giudizio i termini e le altre modalità di cui all’articolo 23-*bis*, commi 2, 4, 6 e 7 e il presidente fissa sollecitamente, con decreto, la data dell’udienza per la trattazione del merito”.

Art.5

(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)

1. Al primo comma dell'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

“ e-*bis*) i provvedimenti di adozione o di variante di piani urbanistici di livello generale; e-*ter*) i provvedimenti in materia di immigrazione, “.

Art. 6

(Azione di adempimento nel rito del silenzio)

1. Dopo l'art.21-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n.1034 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 21-*ter* . Qualora la parte, anche nel corso del procedimento di cui al 21-*bis*, richieda, sussistendone i presupposti in relazione alla natura dell'attività, una decisione sulla fondatezza dell'istanza, il giudice procede nelle forme ordinarie e può condannare l'amministrazione anche ad un fare disponendo, ove necessario, la tutela in forma specifica. A tal fine il giudice fissa l'udienza per la trattazione del merito”.

2. E' soppresso il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Art. 7

(Azione di nullità)

1. Dopo l'art. 21-*ter* della legge 6 dicembre 1971 n.1034 è aggiunto il seguente articolo:

“ Art. 21-*quater*. Il giudice amministrativo nell'ambito della propria giurisdizione, dichiara la nullità del provvedimento d'ufficio ovvero sul ricorso di chiunque vi abbia interesse nel termine di due anni e ordina la rimozione degli effetti.”.

Art. 8

Effetti della sentenza di accoglimento)

1. All'art. 26, comma 2, secondo periodo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dopo le parole “ annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e,” sono aggiunte le seguenti:

“ove sia proposta la relativa domanda e sussistendone i presupposti in relazione alla natura dell'attività, accerta la fondatezza della pretesa e dispone le misure ordinatorie atte ad assicurare la tutela in forma specifica dell'interesse leso;”.

Art. 9

Rapporti tra ricorso per ottemperanza e ricorso ordinario)

1. Dopo l'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 26-bis. Il giudice amministrativo ove riconosca che il ricorso per ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sia inammissibile perché avverso gli atti o i comportamenti contestati doveva proporsi ricorso nelle forme ordinarie adotta i provvedimenti necessari per la riassunzione del ricorso nelle forme ordinarie, ove occorra rimettendo le parti in termini, affinché provvedano, nei modi opportuni, alla loro difesa”:

Art. 10

(Limitazione dell'effetto devolutivo)

1. All'art. 28 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

“L'appello è inammissibile ove non contenga una specifica contestazione della sentenza impugnata. I motivi assorbiti in primo grado si intendono rinunciati ove non riproposti con memoria depositata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'appello.”.

Art. 11

(Pronuncia di difetto di giurisdizione)

1. La pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione indica, se esistente, il giudice che ha giurisdizione sulla controversia. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Nei processi davanti a ogni giudice nazionale la pronuncia sulla sola questione di giurisdizione è impugnabile nei modi ordinari oppure con la proposizione di istanza di regolamento di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile; in tale ultimo caso il giudizio sulle impugnazioni eventualmente proposte nei modi ordinari è sospeso e diviene improcedibile a seguito della pronuncia di regolamento.

3. La pronuncia sulla relativa questione, quando diviene definitiva, rende la giurisdizione incontestabile dalle parti. Se, nel termine perentorio di quattro mesi da tale data, la domanda è proposta dinanzi al giudice indicato ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che essa avrebbe prodotto ove proposta alla data di instaurazione del primo giudizio. Resta ferma la possibilità per il giudice di riconoscere l'errore scusabile.

4. Ai fini del comma 3, la domanda si propone nelle forme previste per gli atti introduttivi del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito processuale applicabile. Il nuovo giudice può desumere argomenti di prova dagli atti del processo svoltosi davanti al giudice originariamente adito.

5. Il giudice davanti al quale è proposta la domanda ai sensi del comma 3, se ritiene che la causa non rientri nella sua giurisdizione e se non si sono già pronunciate le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sospende di ufficio con ordinanza il processo, autorizzando il compimento degli atti che ritiene urgenti, e richiede alle Sezioni unite di statuire definitivamente sulla giurisdizione, ordinando la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte stessa. In tal caso le parti possono depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione del giudizio.